

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI

- Presidente -

Sent. n. sez. 230/2022

FILIPPO CASA

- Relatore -

UP - 18/02/2022

GIUSEPPE SANTALUCIA FRANCESCO CENTOFANTI

R.G.N. 37877/2020

STEFANO APRILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis)

nato a

(omissis)

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

udito il difensore presente, avv. |

(omissis)

del foro di VARESE in difesa

di:

(omissis)

(omissis)

(omissis) , nonché di

, in sostituzione, per quest'ultimo,

(omissis)

del foro di REGGIO CALABRIA:

conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 29 novembre 2017, la Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione emessa dal G.i.p. del locale Tribunale in data 5 novembre 2013, assolveva (omissis), liquidatore della società (omissis) s.r.l. dal 14 dicembre 2009 al 30 settembre 2010, data di dichiarazione del fallimento, dal reato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione (punto 1) e, riqualificato il fatto di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose (punto 3) in bancarotta semplice ex art. 224, primo comma, in relazione all'art. 217, primo comma, n. 4), R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, L. Fall.), rideterminava la pena inflitta nei suoi confronti - anche per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (punto 2) - in un anno e otto mesi di reclusione, con riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), L. Fall., confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte distrettuale confermava, inoltre, la condanna di (omissis) , quali amministratori di fatto della società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione di due autoveicoli, documentale e per operazioni dolose, queste ultime consistite nel sistematico omesso pagamento di debiti fiscali e previdenziali nei confronti dell'Erario e di istituti di previdenza, maturati per oltre 600.000,00 euro alla data del 31 dicembre 2008.

- **2.** La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 4446 del 16 ottobre 2019, dep. 3 febbraio 2020, annullava senza rinvio la decisione impugnata, nei confronti del (omissis), in ordine al reato di bancarotta semplice, perché estinto per prescrizione; annullava la medesima decisione nei confronti di tutti gli imputati in ordine alle residue imputazioni, come rispettivamente ascritte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
- **2.1.** Con riguardo alla posizione dell'imputato (omissis) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza rescindente addebitava alla Corte di merito di non aver dato esaurientemente conto, sotto il profilo dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico, della condotta di sottrazione o di occultamento dei libri contabili in contestazione, implicante la fisica sottrazione degli stessi alla disponibilità degli organi del fallimento, con il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

A tale proposito, rilevava un ulteriore vizio motivazionale, laddove la sentenza impugnata aveva argomentato la finalità in capo al (omissis) di procurare un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, "risultando evidente il nesso di strumentalità tra l'omissione della consegna della contabilità (con la sottrazione dei libri e delle altre scritture) e l'accertamento dei rapporti economici intercorrenti con gli amministratori di fatto", senza alcun'altra precisazione al riguardo, mentre tali rapporti economici avrebbero dovuto essere adeguatamente rappresentati; in altra parte della sentenza, poi, si accennava al fatto che la documentazione contabile sarebbe stata affidata dal (omissis) alla (omissis) s.r.l., senza che,



però, tale aspetto risultasse, in relazione alla posizione del liquidatore, adeguatamente e concretamente approfondito in termini di ripercussione sulla posizione dell'imputato.

- **2.2.** Quanto ad (omissis) , la motivazione veniva censurata in sede di legittimità in quanto non ritenuta idonea a dimostrare, in modo adeguato, la funzione di amministratori di fatto a costoro attribuita, in assenza di ulteriori elementi sintomatici della concreta attività gestoria svolta, solo sulla base delle generiche dichiarazioni rese dal coimputato (omissis) al curatore e alla luce del personale intervento, attuato da (omissis) (omissis), per la conservazione dei documenti contabili della fallita presso (omissis) s.r.l.
- **3.** Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano, in esito al giudizio di rinvio, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava (omissis) (omissis) responsabile del reato di bancarotta per distrazione relativamente alla vettura Toyota, assolvendolo dalle residue imputazioni; rideterminava la pena nei confronti di (omissis) (omissis) e (omissis) , previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno.
- **3.1.** Quanto alla posizione del (omissis), ad avviso dei giudici del rinvio, sebbene la sola condotta materiale di sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili non avrebbe consentito di desumere, di per sé, che l'amministratore avesse agito con dolo specifico, non poteva dubitarsi, nel caso di specie, che l'elemento soggettivo fosse evincibile dalla valutazione unitaria di tale fatto oggettivo e delle sue connotazioni concrete.

(omissis) aveva consegnato una serie di libri e scritture al curatore, relative agli anniprecedenti il 2009, ma non quelle relative all'anno precedente l'assunzione della carica.

Egli era, quindi, a conoscenza della presenza dei libri, nonché della criticità della gestione attuata dagli amministratori della società nel periodo precedente il 2009.

Considerato che, con l'assunzione della carica, il liquidatore diviene custode dei libri e delle scritture contabili e che, in assenza di un rendiconto da parte dell'amministratore unico, egli avrebbe dovuto provvedere alla ricostruzione dei movimenti contabili e al deposito del bilancio del 2009, l'essersi astenuto da tali operazioni e l'aver acconsentito che nel giugno 2010 (omissis) trasferisse i libri e le scritture anteriori al 2009 all'esterno dei locali della società e in un luogo diverso dalla sede legale che non era sotto il suo diretto controllo, non poteva che integrare - secondo la Corte di appello - un concorso pieno nella condotta di sottrazione dei libri sociali, essendo ininfluente, sulla consumazione del reato, la mera comunicazione al curatore del luogo dove libri e scritture sarebbero stati depositati.

Evidente era la prova dell'elemento psicologico, desumibile da univoci elementi rivelatori.

La sottrazione e l'occultamento delle scritture erano voluti, in quanto funzionali ad ostacolare l'accertamento della situazione di insolvenza, già conclamata al momento della messa in liquidazione della società, in modo tale da consentire ai soci di celare la presenza di irregolarità gravi, nonché il pregresso rilascio di garanzie alle banche, i crediti delle quali erano stati in gran parte pagati nel corso della liquidazione; si era, così, permesso ai fratelli |(omissis)



di trarre vantaggi personali a qualsiasi costo a discapito delle ragioni dei creditori privilegiati deboli, come i dipendenti, dell'Erario e dei fornitori.

A prescindere dall'entità del compenso che dichiarò di aver percepito, pari ad euro 7.000,00, senza rilasciare fattura, il (omissis) aveva agito in pieno accordo con (omissis) e si era fatto strumento dell'intento dei soci, su specifica indicazione di (omissis), consentendo a quest'ultimo di occultare le scritture contabili, di cui era custode, e assicurando ai soci il perseguimento di un ingiusto profitto in danno dei creditori.

3.2. La Corte di merito non nutriva dubbi sul ruolo di amministratore di fatto attributo ad (omissis) .

Quando la società, gravata da debiti ingenti verso l'Erario, già versava in uno stato di dissesto che i soci non erano in grado di arginare, (omissis) aveva deliberato, in sede assembleare, nella veste formale di socio, la messa in liquidazione della società, così ponendo in essere, in assenza del padre che versava in gravi condizioni di salute, un atto di ingerenza gestoria, concretatosi, in particolare, nella richiesta di avviare la liquidazione al fine di consentire, con la società *in bonis*, l'intervento dell'acquirente (omissis) cui trasferire il *know how* aziendale.

Rilevavano, inoltre, i giudici del rinvio che, nel corso della liquidazione, (omissis) aveva mantenuto il potere di firma sui conti correnti della società e, dall'aprile 2010, in assenza del liquidatore, dovuta a motivi di salute, aveva gestito personalmente la società.

In conclusione, la cronologia degli eventi rivelava la strategia attuata da (omissis) (omissis), con l'apporto dei figli e, in particolare, di (omissis); costui, dopo il ritiro del padre dalla vita sociale, aveva assunto le deliberazioni decisive, invitando il liquidatore a mantenere in vita la società al chiaro scopo di evitare le conseguenze che sarebbero potute derivare dalle azioni promovibili dalle banche nei confronti di soci che avevano rilasciato garanzie personali, e di sfruttare il *know how* della società, (anche) a costo di effettuare pagamenti a scapito dei creditori privilegiati e accumulando nuovi debiti nei loro confronti, con la consapevolezza della irreversibilità del dissesto.

Si configuravano, pertanto, tutti gli elementi indicativi del ruolo di amministratore di fatto svolto dall'imputato.

3.3. La posizione di (omissis) veniva giudicata dalla Corte di appello di secondo piano, sebbene avesse anch'egli concorso nell'assunzione delle deliberazioni che avevano connotato la storia recente della società, ovvero quelle aventi ad oggetto la solo parziale ricapitalizzazione e la nomina del liquidatore in una fase in cui avrebbero dovuto essere portati i libri in tribunale.

Tuttavia, risultando più difficile individuare con certezza veri e propri atti gestori da parte del predetto, doveva pervenirsi alla sua assoluzione dai reati di cui ai punti 2 e 3 della rubrica, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

3.3.1. L'imputato doveva, viceversa, essere dichiarato responsabile dell'episodio di distrazione della vettura Toyota di proprietà aziendale.



Egli stesso aveva dichiarato al curatore di essere consapevole del dissesto della società, ormai conclamato nel dicembre 2009, quando i dipendenti vennero licenziati, pur non conoscendo le problematiche nel dettaglio.

La cessione del veicolo venne effettuata pochi giorni prima la messa in liquidazione della società e, dunque, al preciso scopo di sottrarla alla liquidazione. Si configurava, pertanto, il concorso nel reato di bancarotta descritto al primo punto del capo d'imputazione, commesso da (omissis) come amministratore di fatto.

- **4.** Ha proposto **ricorso** per cassazione (omissis) , per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.
- **4.1.** <u>Violazione di legge penale sostanziale e processuale per omessa applicazione del principio di diritto fissato in sede rescindente sugli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 223 e 216, primo comma, n. 2), L. Fall.</u>

In ordine all'elemento oggettivo del reato: premesso che, a detta della curatela fallimentare, lo stato di dissesto della (omissis) s.r.l. aveva avuto inizio nel corso degli anni '90 per il progressivo aumento dei debiti tributari maturati dalla società; che quest'ultima si trovava in stato di insolvenza già alla fine dell'anno 2008 e che, alla data del fallimento (30 settembre 2010), non era stato rinvenuto alcun bene da poter acquisire all'attivo, ad eccezione ; considerato che il (omissis), di un deposito titoli della (omissis) liquidatore dal 14 dicembre 2009 alla data del fallimento, aveva consegnato tutti i documenti in suo possesso al curatore, fornendogli ogni più utile indicazione per reperire tutta la documentazione necessaria (v. relazione curatore pagg. 57 ss.; verbale di interrogatorio dinanzi al G.i.p. all'udienza del 25 giugno 2013), e non aveva personalmente trasferito la rimanente documentazione presso la (omissis) s.r.l. di (omissis) (avendovi provveduto (omissis) (omissis)); non era dato comprendere, secondo la difesa del ricorrente, fra quali evidenze processuali fosse annidata la prova circa l'integrazione della condotta materiale del reato da parte dell'imputato e per quali ragioni la Corte di merito non avesse tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo stesso (omissis) sulla allocazione e il successivo trasferimento delle scritture sia al curatore che al G.i.p., nonché della circostanza, del tutto pacifica, che il curatore, nella relazione redatta ex art. 33 L. Fall., aveva illustrato compiutamente la storia economico-finanziaria e contabile-fiscale della (omissis) s.r.l. fino alla declaratoria del fallimento, individuando e contestualizzando con precisione le cause del dissesto.

La condotta del (omissis) non aveva creato né aggravato lo stato di decozione della società e, men che meno, consentito ai correi di operare in danno dei creditori.

Né la condotta materiale, ove ritenuta sussistente, poteva costituire elemento sufficiente per dimostrare, in via meramente presuntiva, come di fatto sostenuto nella sentenza impugnata, l'elemento soggettivo del reato.

Logicamente contradditoria si presentava, nell'economia complessiva delle decisioni di merito, l'assoluzione dell'imputato dalla bancarotta fraudolenta per distrazione delle due vetture cedute ai fratelli (omissis) e ritenerlo, al contempo, responsabile di aver omesso la tenuta della contabilità obbligatoria per occultare anche dette cessioni.

Andava, inoltre, rilevato, sempre sul piano della contraddittorietà interna ai provvedimenti impugnati, che la sentenza di annullamento della Corte di legittimità, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice, aveva escluso la manifesta infondatezza del relativo motivo di ricorso anche in considerazione del breve periodo, di soli nove mesi, durante il quale l'imputato aveva svolto la funzione di liquidatore.

4.2. <u>Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, terzo comma, L. Fall. (danno patrimoniale di particolare tenuità).</u>

La Corte di appello aveva omesso di applicare la invocata attenuante speciale e di indicare le ragioni del mancato riconoscimento della stessa, atteso che i motivi sul trattamento sanzionatorio erano stati considerati nella sentenza rescindente assorbiti, ma non preclusi.

Se i giudici di merito avevano ritenuto di concedere le attenuanti generiche all'imputato, evidentemente avevano apprezzato come non grave la sua condotta.

Inoltre, la motivazione non aveva chiarito l'esatta entità della diminuzione di massa attiva riconducibile al (omissis), ma non poteva escludersi la modesta entità della stessa. Bastava considerare, a tal proposito, che i soli pagamenti effettuati dal liquidatore in favore dei creditori chirografari (banche e fornitori), per ammissione del curatore, non solo non avevano depauperato l'attivo societario, ma non avevano in alcun modo peggiorato lo stato delle cose ovvero pregiudicato in misura rilevante il ceto creditorio.

4.3. <u>Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena principale.</u>

A fronte di un progressivo ridimensionamento delle accuse a carico del (omissis), il giudice del rinvio si era limitato a confermare la concessione delle attenuanti generiche e a determinare la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, senza, peraltro, fornire indicazione sul metodo di calcolo utilizzato.

4.4. <u>Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della</u> pena accessoria.

La Corte territoriale non aveva motivato in modo logico e conforme al canone di proporzionalità in ordine all'applicazione della pena accessoria prevista dalla legge fallimentare, omettendo di spiegare perché non avrebbe potuto individuare una durata inferiore ai cinque anni.

- **5.** Hanno presentato **ricorso** (omissis) , a mezzo del comune difensore, articolando i sequenti motivi.
- **5.1.** <u>Violazione degli artt. 2, comma 2, cod. pen., art. 216, comma 1, n. 2) L. Fall. e</u> 521 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto in capo ad

(omissis) .

6

Secondo la difesa dei ricorrenti, il giudice del rinvio aveva riproposto gli stessi argomenti censurati in sede di legittimità rielaborando deduzioni basate su fatti insussistenti e sfocianti in conclusioni illogiche.

In primo luogo, doveva rilevarsi che al ^(omissis) il capo d'imputazione contestava la condotta di amministratore di fatto dal 20 maggio 2008 alla data del 14 dicembre 2009, mentre, leggendo le sentenze di merito, i comportamenti riconducibili all'imputato in detta qualità si collocavano nel periodo successivo, ossia in quello in cui operò come liquidatore il coimputato ^(omissis).

Nonostante le dichiarazioni rese da quest'ultimo al curatore fossero state reputate generiche dalla Corte di cassazione, la Corte di appello le aveva valorizzate per evidenziare quali circostanze sintomatiche dell'attività gestoria del (omissis) il fatto che egli fosse stato delegato ad operare sul conto corrente dell'azienda, informando il liquidatore, e che avesse aiutato quest'ultimo nella gestione per un periodo di 45 giorni in cui era stato assente per malattia.

La Corte di merito aveva, peraltro, trascurato che ^(omissis), nelle citate dichiarazioni, ebbe a descrivere le sue scelte operative come avvenute in piena autonomia e non quale interposto gestore dei fratelli ^(omissis) (ad esempio, in ordine alle scelte sugli incassi, alle restituzioni di apparecchiature alla ^(omissis), alla restituzione degli autoveicoli alle società di leasing e alla vendita di alcuni di essi).

Si trattava, comunque, di condotte esterne al perimetro temporale delineato nel capo d'accusa.

Del resto, (omissis) stesso aveva dichiarato che la società (omissis) fu posta in liquidazione volontaria perché con le dimissioni del presidente del Consiglio di amministrazione (omissis) (omissis) era venuto a mancare il fondatore e l'effettivo titolare dell'azienda, con ciò escludendo che i figli fossero stati indicati come gestori della società medesima.

Negli stessi termini si erano espressi - senza che le loro informazioni, ancorché decisive, fossero state tenute in alcun conto dalla Corte di appello - gli ex dipendenti (omissis) (omissis) e (omissis) , i quali ebbero concordemente a riferire: a) che l'azienda era gestita direttamente da (omissis) , che impartiva tutte le direttive: b) che i figli (omissis) e (omissis) erano dipendenti e non avevano mai gestito l'azienda; c) che le cause della crisi aziendale erano probabilmente da ricondursi alla malattia di (omissis) , il quale non riusciva più a gestire al meglio l'azienda, ma non voleva lasciare l'attività in mano ai figli.

I giudici di merito avevano immotivatamente trascurato questa decisiva prova a discarico, preferendo valorizzare le dichiarazioni del coimputato (omissis), che, tuttavia, costituivano espressione di mere valutazioni personali non del tutto attendibili.

5.2. <u>Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla terza condotta</u> (operazioni dolose cagionanti il fallimento) descritta nel capo d'imputazione.

(omissis) non aveva mai amministrato la società che, con riferimento al periodo d'interesse (20 maggio 2008 – 14 dicembre 2009), versava già in stato di completa decozione.

Anche a voler reputare fondata la tesi dell'ingerenza nella gestione, egli non avrebbe in alcun caso potuto apportare un contributo causale all'esito fallimentare, non avendo concorso in alcun modo alla formazione del dissesto. Tanto meno potevano addebitarglisi le scelte dei pagamenti preferenziali effettuati dal liquidatore, peraltro non contestati a nessuno.

Né poteva rivestire alcuna valenza giuridica il suo voto espresso al momento della messa in liquidazione della società, in quanto nei confronti dell'estraneo, ossia di soggetto non qualificato alla gestione dell'impresa, era impossibile avvalersi di presunzione connessa agli obblighi imposti all'amministratore dalla legge civile e, quindi, ritenerla risolutiva per la prova di responsabilità di bancarotta.

Non vi era alcuna prova circa il coinvolgimento dei figli del (omissis) nella strategia del padre come evidenziato a pag. 14 della sentenza impugnata, dovendosi richiamare sul punto le dichiarazioni liberatorie rese dagli ex dipendenti (omissis) e (omissis) trascurate del tutto dai giudici di merito.

5.3. <u>Violazione degli artt. 216, primo comma, n. 2), L. Fall. 521, 598 e 597, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla condotta di sottrazione o distruzione di libri contabili.</u>

Premesso che competeva al liquidatore e non al (omissis) sia la redazione del bilancio 2009 che la consegna dei libri contabili al curatore, era, comunque, pacificamente desumibile dalle evidenze probatorie che, nel caso di specie, libri e scritture contabili della (omissis) s.r.l. non erano stati affatto sottratti o distrutti.

Ed invero, il libro soci e il libro assemblee si trovavano in possesso della curatela, così come il libro giornale, i registri IVA acquisti e vendite, il libro inventari, il libro cespiti e il libro matricola, come attestato dallo stesso curatore nella relazione redatta ex art. 33 L. Fall.

Altra documentazione risultava depositata presso la società (omissis) di (omissis) (omissis), circostanza, quest'ultima, tempestivamente comunicata al curatore da (omissis) (omissis) e dal liquidatore (omissis); anzi, nel novembre 2010, era stata proprio la società depositaria a sollecitare il curatore a provvedere al ritiro della documentazione, come risultava da raccomandata del 22 novembre 2010 acquisita al processo, contenente l'indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico della mittente.

Era, in sostanza, documentalmente provato che la curatela fosse perfettamente a conoscenza della reperibilità della documentazione non ancora in suo possesso presso la società (omissis), sicché non si comprendeva per quale ragione di tali elementi decisivi il giudice del rinvio non avesse tenuto alcun conto.

In ogni caso, mancava del tutto nella sentenza impugnata l'accertamento dell'elemento psicologico del reato.

La difesa, in tutti gli atti di gravame, aveva censurato le decisioni perché l'ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili era punita a titolo di dolo generico, ma la Corte di appello aveva confermato la qualificazione giuridica dei fatti senza vagliare la specifica



doglianza formulata e senza motivare sulla impossibilità di qualificare i fatti come bancarotta documentale semplice.

Inoltre, non poteva ravvisarsi alcun obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore da parte in capo all'ex amministratore della società, salvo che non si provasse che il soggetto in questione, al di là della perdita formale della qualifica di amministratore di diritto, ne avesse assunto, sino alla data del fallimento, quella di fatto piuttosto che concorso nel reato in qualità di *extraneus*.

Questa qualifica, tuttavia, non era stata contestata nel capo d'imputazione.

5.4. <u>Violazione dell'art. 223, comma primo, in relazione all'art. 216, comma primo, n.</u> 1), e comma secondo, n. 2), L. Fall. e mancanza di motivazione.

Premette la difesa dei ricorrenti che gli importi stimati per la cessione delle due autovetture della società ai fratelli (omissis) risultavano pacificamente compensati dal curatore fallimentare al momento dell'ammissione dei crediti per stipendi pagati e trattamento di fine rapporto spettanti a costoro in qualità di lavoratori dipendenti (per il t.f.r., in particolare, vantavano crediti, rispettivamente, di circa 32.000 euro (omissis) e di circa 45.000 euro (omissis).

Il giudice del rinvio non aveva speso una parola nel confermare la condanna di (omissis) (omissis).

Nella sentenza poi annullata la Corte di appello aveva osservato che la prospettazione difensiva non offriva alcuna plausibile giustificazione del mancato pagamento del prezzo di acquisto delle auto (successivamente rivendute a terzi dagli imputati) in quanto tale compensazione era stata operata dal curatore soltanto in occasione della formazione dello stato passivo.

La motivazione, tuttavia, doveva reputarsi errata, poiché la compensazione costituisce, di per sé, una legittima modalità di pagamento di un debito, salvo che il credito indicato in compensazione del debito sia inesistente o di valore inferiore a quello del debito.

Della sussistenza di tali condizioni negative non si faceva alcuna menzione nella sentenza impugnata.

Tra l'altro, attesa la natura privilegiata dei crediti vantati dai (omissis), non sarebbe stata neppure configurabile una bancarotta preferenziale e/o una diminuzione del patrimonio della società fallita, dal momento che i mezzi erano stati venduti a prezzo pieno secondo un'operazione vantaggiosa per il fallimento.

Quanto alla posizione di (omissis) , la motivazione si rivelava contraddittoria, poiché non aveva chiarito a quale titolo avesse addebitato la condotta all'imputato.

Essendo stato assolto dalle altre condotte addebitategli quale amministratore di fatto, avrebbe dovuto essere assolto, per coerenza, anche dalla distrazione dell'autovettura.

5.5. <u>Violazione di legge per erronea definizione delle qualifiche soggettive ed insussistenza delle stesse ai fini del reato di cui all'art. 216 L. Fall., nonché violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.</u>

Se il giudice del rinvio avesse ritenuto (omissis) responsabile del reato di bancarotta per distrazione avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza per averlo condannato in qualità di *extraneus* anziché quale amministratore di fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- **1.** Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) va accolto per il valore assorbente della fondatezza del primo motivo dedotto.
- 1.1. È utile premettere, in punto di diritto, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), L. fall. rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 118 del 26/10/2021, dep. 2022, Moschillo, Rv. 282729; Sez. 5, n. 33114 dell'8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).

Più volte questa Corte ha evidenziato come, a fronte di una contestazione di occultamento delle scritture contabili, non possa essere motivata la sussistenza del reato attraverso una "fusione" con la fraudolenta tenuta di tali scritture, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento (Sez. 5, n. 43977 dell'1/2/2017, Autunno, Rv. 269904).

Occorre, inoltre, ricordare che, in tema di reati fallimentari, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 L. fall. ma anche dall'art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487 bis, comma terzo, cod. civ.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta (Sez. 5, n. 36435 del 14/6/2011, Scuoppo, Rv. 250939).

1.2. Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

Sebbene, nella presente vicenda, la fattispecie di bancarotta documentale sia stata concepita, non correttamente, confondendo elementi tipici della condotta di occultamento delle



scritture contabili ("sottraevano o distruggevano...al fine di procurare a loro un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori") con quelli caratterizzanti la diversa e alternativa condotta di fraudolenta tenuta delle scritture medesime ("in maniera tale da non rendere possibile una corretta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti riconducibili alla società"), è, in ogni caso, indubbio che il capo d'imputazione abbia posto un limite temporale preciso all'accertamento della condotta delittuosa (pur imprecisamente delineata) nel fare riferimento a libri e scritture contabili "relativi agli esercizi antecedenti all'anno 2009".

Già la lettura della indicata circostanza temporale suscita, *prima facie*, significative perplessità in ordine alla possibile (cor)responsabilità del (omissis), che, pacificamente, assunse l'incarico di liquidatore della società poi fallita a partire dal 14 dicembre 2009 e, dunque, in un periodo successivo a quello cui si riferiscono le scritture sottratte.

Con ciò non si vuole, evidentemente, escludere *a priori* che anche al liquidatore possa essere attribuita, nel caso concreto, una corresponsabilità nel reato di bancarotta documentale, poiché, come poc'anzi ricordato, questa Corte di legittimità ha statuito che «non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta» (Sez. 5, n. 36435/2011, cit.).

1.3. Ciò detto, si rammenta che la sentenza rescindente ha, nella sostanza, rimproverato alla Corte di merito, con riguardo alla posizione del (omissis), di non aver dato conto "né sotto il profilo dell'elemento materiale, né sotto il profilo dell'elemento psicologico, della condotta di sottrazione od occultamento dei libri contabili ascritta all'imputato".

Ritiene il Collegio che la carenza motivazionale stigmatizzata non sia stata colmata neppure dal giudice del rinvio.

Manca, infatti, e, in primo luogo, il fondamentale accertamento sulla collocazione temporale della condotta criminosa, perché il "quando", (in genere, ma soprattutto) nel caso in esame, è il presupposto necessario per la successiva individuazione del "chi".

Le evidenze istruttorie acquisite nei giudizi di merito hanno dimostrato che:

- a) a partire dall'anno 2000 fino al 2 dicembre 2009, data delle sue dimissioni, l'amministratore unico della società (omissis) è stato (omissis) , padre di (omissis) (pagg. 8-9 della sentenza impugnata);
- b) (omissis), in qualità di liquidatore, consegnò al curatore fallimentare "una serie di libri e scritture, elencati alle p. 7 e seguenti della relazione, relativi agli anni precedenti al 2009, ma non quelli relativi all'anno precedente l'assunzione della carica" (pag. 10 sent. cit.);
- c) il curatore, pertanto, ebbe la disponibilità (v. stralcio della relazione ex art. 33 L. Fall. allegato "I" al ricorso (omissis)) del libro giornale 2007, dei registri IVA acquisti e vendite (anni 2005-2008), nonché dei libri soci, verbali assemblea (ultimo verbale trascritto: 24 ottobre 2008), inventari (con bilanci fino al 31 dicembre 2007), cespiti (fino all'esercizio 2008) e matricola;



- d) la documentazione venne trasferita su iniziativa di (omissis) , nel giugno 2010, dalla sede della società sita in (omissis) , presso il deposito della società (omissis) in (omissis) ;
- e) non risultano reperite; in conclusione, le annualità 2008 sia per il libro giornale che per il libro inventari.

Sulla base delle descritte e incontestate evidenze, la Corte di appello ha affermato, con riguardo all'elemento oggettivo del reato: «Considerato che con l'assunzione della carica il liquidatore diviene custode dei libri e delle scritture contabili e che, in assenza di un rendiconto da parte dell'amministratore unico, avrebbe dovuto provvedere alla ricostruzione dei movimenti contabili e al deposito del bilancio del 2009, l'essersi astenuto da tali operazioni e l'aver acconsentito che nel giugno 2010 (2009 è frutto di un chiaro refuso, n.d.e.) (omissis) trasferisse i libri e le scritture anteriori al 2009 all'esterno dei locali della società e in un luogo, diverso dalla sede legale, che non era sotto il suo diretto controllo, integra un concorso pieno nella condotta di sottrazione dei libri sociali.

Nella fattispecie non si configura soltanto l'omessa consegna dei libri al Curatore, in violazione dell'art. 16 e 86 L.F., ma la loro concreta sottrazione, che la mera comunicazione al Curatore del luogo in cui libri e le scritture sarebbero stati depositati, non consente di superare» (pag. 10 della sentenza impugnata).

La motivazione è affetta da illogicità manifesta laddove ritiene integrata la condotta di sottrazione delle scritture contabili semplicemente con il prestare il consenso al trasferimento della documentazione presso un luogo diverso dalla sede della società, perché dà apoditticamente per scontato che il mero trasferimento fisico delle scritture presso un depositario - che, oltretutto, svolge quell'attività in modo professionale (come nella specie la (omissis)) - implicherebbe la perdita del "diretto controllo" da parte del custode principale.

Un ulteriore profilo di criticità inficia la motivazione nella parte, prima trascritta, in cui si legge che la comunicazione al curatore fallimentare del luogo di conservazione di libri e scritture contabili non consentirebbe di "superare" la "concreta sottrazione" di siffatti documenti.

È fin troppo banale osservare che se, alla luce degli arresti di legittimità in premessa richiamati, l'occultamento delle scritture contabili consiste "nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari", non può in alcun modo parlarsi di "fisica sottrazione" in un caso, come quello in esame, in cui la gran parte dei libri e delle scritture contabili è pervenuta - nonostante l'allocazione presso un deposito a far data dal giugno 2010 (illogicamente enfatizzata dalla Corte di appello a sostegno della configurabilità del reato) - nella disponibilità del curatore, che, infatti, risulta averne dato puntualmente atto nell'apposita relazione.

Se il curatore è venuto in possesso di quella documentazione, è logico che qualcuno (il (omissis) o il (omissis) o chiunque altro) gliel'abbia consegnata e, pertanto, non l'abbia "sottratta".

Per tutta la documentazione, antecedente al 2009, pervenuta nella disponibilità degli organi fallimentari va, in conclusione, esclusa in radice la stessa sussistenza del fatto materiale delineato nell'imputazione prima ancora della eventuale responsabilità degli imputati.

1.4. Il problema resta, quindi, circoscritto alle scritture relative all'anno 2008 e, in particolare, al libro giornale e al libro inventari che non risultano, effettivamente, mai rinvenuti (v. sul punto l'estratto della relazione ex art. 33 L. Fall. di cui si è detto).

Si torna, allora, al quesito di partenza, attinente al "quando" vennero sottratti tali libri, aspetto, tuttavia, che la Corte di merito ha colpevolmente trascurato, nonostante la sua fondamentale importanza.

Ed invero, nel caso in cui la condotta di sottrazione fosse stata databile nel periodo in cui era in carica come amministratore unico (omissis) (fino al 2 dicembre 2009), i giudici del rinvio avrebbero, in primo luogo, dovuto scrutinare la condotta del predetto, per apprezzarne l'eventuale responsabilità (con nessuna conseguenza penale, ovviamente, per il sopravvenuto decesso del (omissis) e, solo successivamente, acclarata, in ipotesi, la responsabilità del defunto (omissis) per la sottrazione delle scritture, vagliare la posizione del (omissis), da quando assunse l'incarico di liquidatore, per verificare: a) se egli fosse stato, a quella data o in seguito, consapevole o meno della sottrazione proprio di quei due specifici libri contabili (giornale e inventari 2008); b) in caso affermativo, se avesse apportato o meno, un contributo concorsuale, materiale o morale, nel reato, diverso, quindi, dalla mera connivenza, acconsentendo a che quella sottrazione si protraesse nel tempo a discapito dell'azione degli organi fallimentari; c) se tale condotta fosse stata attuata dal (omissis) con il dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestatagli.

Diverso sarebbe il quadro nel caso in cui la condotta di occultamento fosse risultata posta in essere dopo le dimissioni di (omissis) , rassegnate il 2 dicembre 2009, due settimane prima che (omissis) venisse nominato liquidatore (14 dicembre 2009, come già detto: v. pag. 9 della sentenza impugnata).

Certamente, nessuna responsabilità si sarebbe potuta ascrivere all'amministratore di diritto dimissionario.

Tuttavia, l'indagine sulla responsabilità soggettiva, includente, giocoforza, l'amministratore di fatto (omissis) e il liquidatore (omissis), avrebbe dovuto condurre, in caso di acclarata responsabilità materiale del primo, alle stesse verifiche, quanto alla eventuale corresponsabilità del (omissis), indicate poc'anzi alle lettere a) e b).

Diverso ancora, e ovviamente tranciante, sarebbe il caso in cui venisse accertata la responsabilità materiale del (omissis) nella condotta di occultamento della documentazione.

L'assoluto vuoto motivazionale inerente al ventaglio di ipotesi appena illustrate impone, con riguardo alla posizione del ricorrente (omissis), l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà a rivalutare la condotta del predetto ricorrente nei limiti fissati (condotta di sottrazione di libro giornale e libro inventari del 2008) e secondo le indicazioni formulate.

Le ulteriori censure, in quanto attinenti al trattamento sanzionatorio, restano assorbite.

- **2.** Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) è fondato limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e alla bancarotta per dissesto cagionato da operazioni dolose.
- **2.1.** Ritiene, in primo luogo, il Collegio che la Corte di appello abbia correttamente argomentato sul ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente dal 20 maggio 2008 al 14 dicembre 2009, così come descritto in imputazione, sicché il motivo di ricorso dedotto sul punto va respinto per infondatezza.

Va ricordato che, secondo la costante lezione di questa Corte di legittimità, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534).

La Corte di merito, nel giudizio rescissorio, con adeguata motivazione, ha valorizzato non solo le dichiarazioni accusatorie rese dal liquidatore (omissis) i al curatore fallimentare e recepite nella relazione ex art. 33 L. Fall., che costituisce prova documentale legittimamente utilizzabile nel processo (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto e altro, Rv. 272664), ma anche una serie di indicatori sintomatici di un'apprezzabile attività gestoria, esercitata dal ricorrente, nel biennio antecedente al fallimento, dietro la veste formale di socio.

Primo fra tutti, l'aver determinato o contribuito a determinare (finché il padre (omissis) è rimasto amministratore di diritto, cioè fino al 2 dicembre 2009, data delle sue dimissioni) l'indirizzo politico-economico della società, dapprima (assemblea del 19 maggio 2008) concorrendo, con il padre e il fratello, ad accentrare tutte le quote sociali nelle mani della famiglia (con estromissione definitiva dei (omissis) () e ad operare una copertura formale delle perdite già eclatanti subite, e, in seguito, con il padre ormai dimesso per gravi motivi di salute, assumendo l'iniziativa conclusiva e decisiva di chiedere la messa in liquidazione della società (per vendere la società, ancora *in bonis*, a terzi).

In secondo luogo, sono stati, convenientemente, valutati, come particolari espressioni di poteri gestori in capo ad (omissis) , il mantenimento del potere di firma sui conti correnti intestati alla società, con le connesse possibilità operative, la concreta gestione della ,

società, in sostituzione del liquidatore (omissis) (assente per motivi di salute), dall'aprile 2010, la compravendita delle vetture Volkswagen Golf e Toyota Avensis, condotta oggetto dell'ipotesi distrattiva contestata al punto 1 dell'imputazione.

Non è fondato il rilievo difensivo, secondo il quale le condotte sintomatiche della qualifica di amministratore di fatto sarebbero state attuate dal (omissis) nel periodo successivo a quello delimitato nel capo d'imputazione (20 maggio 2008 – 14 dicembre 2009), con conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Le delibere attuative della strategia societaria ricadono tutte nel perimetro temporale della imputazione e lo stesso è a dirsi in riferimento alla compravendita delle due autovetture, effettuata pacificamente il 3 dicembre 2009.

Se è vero che gli ulteriori indicatori valorizzati si collocano in un periodo successivo, ciò non impediva alla Corte di merito di apprezzarne la valenza di elementi di logico riscontro di un'attività (anche) in precedenza esercitata.

Né può rimproverarsi alla Corte, come vorrebbe la difesa del ricorrente, di non aver tenuto conto delle dichiarazioni a discarico rese dagli ex dipendenti (omissis) e (omissis), attesa la mancata esplicitazione, nel ricorso, della decisività del loro narrato a fronte di un quadro probatorio, con esso contrastante, adeguatamente apprezzato.

- **2.2.** La corretta giustificazione argomentativa della qualifica di amministratore di fatto in capo ad (omissis) è solo la premessa per poter passare al vaglio delle censure concernenti i tre punti della condotta delittuosa ascrittagli.
- **2.2.1.** Va detto subito, quanto alla bancarotta documentale, che, seppure adattate al diverso ruolo rivestito dal (omissis) rispetto a quello di liquidatore, valgono per lui le stesse considerazioni già sviluppate dal Collegio nell'esaminare la posizione del (omissis).

Devono, quindi, ribadirsi, anche per il (omissis), gli stessi rilievi sulle incongruenze e sulle carenze motivazionali già formulati per il coimputato e che qui si intendono integralmente richiamati per relationem.

2.2.2. Parimenti fondato è il motivo con cui si contesta la responsabilità per la condotta di bancarotta per dissesto cagionato da operazioni dolose.

Secondo quanto riportato nel punto 3 della rubrica incolpativa, il dissesto societario doveva considerarsi indubbiamente già conclamato alla data del 31 dicembre 2008, essendosi accumulati, a quella data, "debiti nei confronti dell'Erario e verso istituti previdenziali stimati in euro 608.736".

Risulta, peraltro, dalla sentenza che la (omissis) aveva accumulato ingenti debiti a partire dal 1997 e che, alla data del 31 dicembre 2000, già presentava circa 660 milioni di lire di debiti verso l'Erario ed istituti di previdenza, oltre a debiti di diversa origine per l'importo complessivo di circa due miliardi di lire.

Nell'anno 2000 amministratore di diritto era (omissis) , che mantenne la carica fino al 2 dicembre 2009 (pagg. 8-9 della sentenza rescissoria).

Ciò emerso in punto di fatto, deve rammentarsi che, in tema di bancarotta c.d. impropria, la particolare fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. Fall., riguardante gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società fallite che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, si applica anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente. L'aggravamento del dissesto deve essere considerato globalmente e non già con riferimento a singole situazioni debitorie, sicché quando l'entità complessiva del medesimo sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica, di per sé, un'affermazione di responsabilità ai sensi della disposizione in questione, salvo che non si accerti che la diminuzione del passivo, con riguardo ad altre voci, sia stata causata da fattori autonomi ed indipendenti. Solo in questo caso, infatti, è possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situazione, la condotta del soggetto, in sé considerata, ha comunque comportato un peggioramento (Sez. 5, n. 19806 del 28/3/2003, Negro ed altri, Rv. 224947).

Nel caso di specie, (omissis) , a fronte di un dissesto perdurante da anni e risalente ad un periodo in cui, secondo la stessa ipotesi di accusa, non rivestiva il ruolo di amministratore di fatto, avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di bancarotta c.d. impropria solo se si fosse dimostrata la sua responsabilità nella causazione di un eventuale ulteriore aggravamento del dissesto.

Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte distrettuale a spiegare, quale antecedente logico di una supposta responsabilità dell'imputato, se, nella parentesi temporale descritta in imputazione, la società avesse o meno continuato ad essere operativa.

Il mancato chiarimento di tale punto cruciale impone l'annullamento, anche *in parte qua*, della sentenza impugnata per carenza di motivazione, con obbligo del giudice del rinvio di colmarla dando conto di quanto appena indicato.

2.3. Il ricorso di (omissis) va, invece, rigettato, per infondatezza, con riguardo alla ipotesi distrattiva di cui al punto 1 del capo d'accusa.

La cessione delle due autovetture appartenenti alla società (comissis) ai fratelli (comissis) (che, poi, le avrebbero rivendute a terzi) è un fatto incontestato dalla difesa e la sua singolare collocazione temporale, a distanza di sole 24 ore dalle dimissioni di (comissis) e undici giorni prima la messa in liquidazione, si presenta con una connotazione di assoluta autoevidenza probatoria, come adeguatamente messo in luce dai giudici di merito.

Non ha pregio l'obiezione difensiva, secondo la quale gli importi stimati per la cessione dei due veicoli della società sarebbero stati compensati dal curatore fallimentare al momento dell'ammissione dei crediti per stipendi pagati e trattamento di fine rapporto spettante ai (omissis) in qualità di lavoratori dipendenti.

Come si evince dalle sentenze, infatti, in sede di formazione dello stato passivo, il curatore fallimentare propose e ottenne dal giudice delegato l'ammissione del credito per



T.F.R. dei fratelli (omissis) per un ammontare ridotto del controcredito vantato dalla fallita per il mancato pagamento del prezzo di acquisto delle rispettive auto, a dimostrazione del fatto che tali cessioni (simulate) costituirono una spoliazione ante-fallimento di cespiti societari senza contropartita economica, integrando, così, una tipica condotta distrattiva di beni societari, come congruamente argomentato dai giudici di merito.

Il ricorso di (omissis) , va, quindi, rigettato nel resto, con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione della sua responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 624, comma 2, cod. proc. pen.).

3. Con riferimento alla medesima fattispecie di reato, va respinto anche il ricorso di (omissis)

Ribadite le osservazioni appena formulate per la posizione del coimputato circa il perfezionamento del reato in esame, quanto agli specifici rilievi mossi sulla posizione soggettiva di questo ricorrente, deve ritenersi infondato quello con il quale si deduce la mancata esplicitazione del ruolo riconosciutogli.

Esso, infatti, risulta chiaramente e motivatamente delineato dai giudici *a quibus* in quello dell'*extraneus* concorrente nella condotta distrattiva, in conformità ai principi enunciati da questa Corte anche con riferimento all'elemento psicologico che caratterizza detto ruolo.

Va, dunque, riaffermato, in questa sede, che «In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156).

Nessuna violazione della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. è dato, poi, riscontrare, nella specie, atteso che, «Non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta» (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Rv. 264073); principio, quello enunciato, che coincide con quanto concretamente avvenuto nella vicenda processuale in esame, in cui la Corte di appello, assolvendo (omissis) dagli ulteriori episodi ascrittigli, lo ha qualificato come *extraneus* nella condotta già contestata di distrazione di una autovettura.

Al rigetto del ricorso consegue *ex lege* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (omissis) , limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e alla bancarotta per dissesto cagionato da operazioni dolose, e, nei confronti di (omissis) , con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso di (omissis) , dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Rigetta il ricorso di (omissis) che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022

Il Consigliere estensore
Filippo Casa

Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

20 MAG 2022

IL CANCELLIERE